

Determina del Direttore Generale

asset.dge-DD26.324 del 27/08/2026

del registro delle determine

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 239 DEL 26/06/2026 E APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA" A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 148/2026/VSG

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di agosto, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52

l'ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.

- VISTA** la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.1 del 10/01/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e la successiva D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022 di proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)";
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di previsione 2026-2028;

- VISTO** il PIAO dell'ASSET per il triennio 2026-2028, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 53/2026 del 30.01.2026;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e in particolare l'art. 7, commi 6 e 6-bis, in materia di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e ss.mm.ii. con specifico riferimento all'art. 15;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'art. 3, comma 57, che prevede l'obbligo di trasmissione dei regolamenti sulle collaborazioni esterne alla Corte dei Conti;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e in particolare l'art. 1, comma 173, in materia di trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti;
- VISTO** il verbale del collegio dei revisori dei conti n. 94 del 17/06/2026 che ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca;
- VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 239 del 26/06/2026, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca";

Premesso che:

- L'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- L'ASSET ha assunto propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2018;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. consente alle Pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali di lavoro autonomo a esperti di comprovata specializzazione, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare le risorse interne e nel rispetto dei presupposti di temporaneità,

definizione di oggetto, durata e compenso, con divieto di svolgere funzioni ordinarie o configurare rapporti subordinati;

- il successivo comma 6-bis del medesimo articolo impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, apposite procedure comparative per il legittimo conferimento dei sopra citati incarichi di collaborazione;
- con nota del 29/06/2026, l'Agenzia ha trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia il suddetto Regolamento, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge;
- la Corte dei Conti, a seguito dell'esame del testo, ha adottato la Deliberazione n. 148/2026/VSG del 22 luglio 2026, con la quale ha dichiarato il Regolamento solo "*parzialmente conforme alla disciplina di legge*" osservando alcuni punti del regolamento;
- con la medesima deliberazione, la magistratura contabile ha disposto che l'Agenzia adotti le conseguenziali misure per conformare il proprio regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della pronuncia;
- è stato, altresì, richiesto di trasmettere la determina di approvazione del nuovo regolamento aggiornato entro 30 giorni dalla modifica;

Considerato che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con Deliberazione n. 148/2026/VSG, esaminato il Regolamento, ha rilevato alcune criticità imponendo i seguenti interventi correttivi:

- L'espunzione dell'art. 1, comma 3, lett. e) (Incarichi di docenza e formazione), in quanto l'A.S.S.E.T. non rientra tra gli Enti Pubblici di Ricerca esentati dalla normativa di riferimento;
- L'espunzione dell'art. 1, comma 3, lett. f) (Affidamenti di servizi ex D. Lgs. 36/2023) e dell'art. 9, comma 5, lett. c) (Criterio di valutazione sulle riduzioni del compenso richiesto), al fine di evitare confusioni tra la disciplina degli appalti e delle concessioni e quella del conferimento degli incarichi a soggetti esterni;
- L'eliminazione dell'art. 10 (Graduatorie), in quanto l'affidamento diretto a soggetti presenti in graduatoria tramite elenchi privi di adeguata regolamentazione costituisce una limitazione alla partecipazione e risulta contrario ai principi regolatori vigenti in materia.

RITENUTO necessario il recepimento integrale delle indicazioni prescrittive formulate dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;

Dato atto che:

- si è provveduto alla revisione del testo "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca*", dal quale sono state espunte le disposizioni censurate, e specificamente: l'esclusione degli incarichi di docenza (ex art. 1, comma 3, lett. e), l'esclusione degli affidamenti di servizi ex D.Lgs 36/2023 (ex lett. f), il criterio di valutazione relativo alle riduzioni sul compenso richiesto (ex art. 9, comma 5, lett. c) e l'intera previgente disciplina sulle graduatorie (ex art. 10);
- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale

n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta *ex ante* a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende interamente riportato;
- di recepire integralmente i rilievi formulati dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia con la Deliberazione n. 148/2026/VSG del 22 luglio 2026;
- di rettificare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa, la propria precedente determinazione del Direttore Generale n. 239 del 26/06/2026;
- di approvare la nuova stesura del "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca*", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), il quale sostituisce integralmente il testo precedentemente approvato;
- di dare mandato agli Uffici competenti di trasmettere il presente provvedimento e il nuovo Regolamento aggiornato alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione del presente atto, come prescritto dalla Deliberazione n. 148/2026/VSG;
- di trasmettere il regolamento rettificato al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio regionale per notificare l'avvenuto adempimento nei termini prescritti;
- di trasmettere formale riscontro al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, per notificare l'avvenuto adempimento nei termini prescritti;
- di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti delle Aree Tecniche e dell'Area Amministrativa, ai dipendenti dell'Agenzia ASSET e al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del Regolamento approvato sul sito istituzionale dell'Agenzia ASSET <http://asset.regione.puglia.it> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

Il funzionario istruttore
avv. Elena Nunziante

Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi.

E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online

Allegato alla determina n. asset.dge-DD26.0324 del
27/08/2026 composto da n. 7 pagine

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

ARTICOLO 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Agenzia in possesso di specifiche professionalità, nel rispetto dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001, nonché il relativo regime di pubblicità e gli adempimenti in materia di controllo esterno.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 (contratto d'opera) e 2230 (prestazione d'opera intellettuale) del Codice Civile.

Nello specifico:

- a) “incarichi di studio”, gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- b) “incarichi di ricerca”, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
- c) “incarichi di consulenza”, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
- d) “incarichi di collaborazione”, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di “studio, ricerca e consulenza”.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione, nonché gli incarichi relativi ai componenti le commissioni di gara e di concorso;
- c) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- d) gli incarichi, conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'Agenzia e alla consulenza tecnica di parte.

ARTICOLO 2 – Presupposti di legittimità e ambito di conferibilità

1. Il ricorso agli incarichi esterni può avere luogo per attività professionali per le quali sia richiesta una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nonché una particolare qualificazione professionale, salvo i casi previsti dalla legge in cui si prescinde dalla specializzazione universitaria.

2. Il conferimento dell'incarico è subordinato al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni tassative:

- **Coerenza istituzionale:** l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Agenzia, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente.
- **Assenza di risorse interne:** impossibilità oggettiva e formalmente attestata di utilizzare il personale in servizio.
- **Natura della prestazione:** deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
- **Determinazione preventiva:** devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ARTICOLO 3 – Tipologia di incarichi

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento corrispondono alle seguenti tipologie:

a) incarichi di studio: consistono in un'attività di studio, indagine, esame ed analisi su uno specifico oggetto o tema, con la finalità di produrre un risultato o un elaborato che diverrà di proprietà dell'Agenzia e che sarà utilizzato per i propri fini istituzionali. Caratteristica di questo tipo di incarico è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca: consistono in un'attività di approfondimento su un determinato argomento, da concludersi con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle soluzioni utili per l'Agenzia. Presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Agenzia medesima;

c) incarichi di consulenza: consistono nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio o consulti su specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;

d) altre collaborazioni ad alto contenuto professionale, per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi o fasi di essi, anche legati alla programmazione dell'Ente con particolare riferimento all'utilizzo di fondi strutturali.

2. Per contratto di opera professionale si intende quello con il quale l'incaricato si obbliga a compiere un'opera o un servizio, rientrante nella professione esercitata abitualmente, con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione.

3. Costituiscono elementi caratterizzanti il contratto d'opera professionale:

- a) l'esercizio abituale dell'attività oggetto dell'incarico;
- b) titolarità di partita IVA, con obbligo di fatturazione;
- c) completa autonomia del professionista circa il tempo ed il modo della prestazione.

4. Qualora l'incarico non sia riconducibile all'esercizio di una professione abituale, l'Agenzia può stipulare contratti di lavoro autonomo o di prestazione autonoma occasionale, nel rispetto dei presupposti di legge e dei vincoli finanziari vigenti.

ARTICOLO 4 – Procedura di interpello interno

1. Il fabbisogno di collaborazione specialistica e qualificata è effettuata dal Direttore Generale o dai Dirigenti con una richiesta di conferimento di incarico rivolta al Dirigente amministrativo nonché Responsabile del Personale, precisando:

- a) oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani, ai programmi, ai progetti o alle attività di ufficio dell'Agenzia;
- b) titoli di studio: Diploma o Laurea specifiche;
- c) qualificata esperienza/professionalità;
- d) durata dell'incarico;
- e) quantificazione del livello di impegno necessario;
- f) idonea copertura finanziaria, con indicazione del capitolo di bilancio o del fondo (anche europeo o strutturale) su cui graverà la spesa.

2. Preliminarmente, al fine di verificare la presenza all'interno dell'Agenzia delle risorse umane cui affidare le attività necessarie, il Dirigente amministrativo predispone un avviso interno (interpello) da pubblicare per almeno 15 giorni nel sito istituzionale dell'Agenzia, da trasmettere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e da diramare a tutti i dipendenti anche a mezzo e-mail.

3. Le domande pervenute sono valutate dal Direttore Generale, di concerto con i Dirigenti interessati.

L'esito della valutazione deve essere puntualmente motivata, tanto se positiva quanto se negativa.

4. Nel caso di valutazione negativa dell'interpello interno, ovvero di assenza di domande, si procede ad istruire la procedura comparativa di cui all'art. 5.

ARTICOLO 5 – Selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio

1. L'individuazione dei soggetti da incaricare avviene mediante procedura comparativa, per qualsivoglia tipologia di incarico o contratto, con apposito avviso di selezione contenente:

- a) l'oggetto puntuale e circoscritto delle prestazioni e delle attività da svolgere;
- b) i requisiti qualificanti: titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni, esperienze professionali;
- c) i termini e le modalità per la presentazione della domanda;
- d) i criteri di valutazione (punteggi);
- e) le modalità di svolgimento della procedura selettiva mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e successivo colloquio su materie predeterminate e sulle esperienze professionali;
- f) la specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;
- g) la durata del contratto;
- h) il compenso lordo complessivo previsto;
- i) la specifica clausola contrattuale volta ad evitare stabili organizzazioni di personale o, comunque, la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. I requisiti richiesti possono essere distinti in:

- a) requisiti generali (mai inferiori agli standard di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.);
- b) requisiti specifici;
- c) requisiti preferenziali.

3. L'avviso è pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Agenzia, sul BURP e sulla piattaforma digitale InPA.it.

Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

ARTICOLO 6 – Modalità di presentazione della domanda

1. Per partecipare alla procedura comparativa, i candidati devono presentare la propria domanda di ammissione esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento InPA, secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione.

2. La domanda, compilata online, costituisce autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere, sotto la responsabilità del candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) dati anagrafici completi;
- b) iscrizione nelle liste elettorali o motivazione della mancata iscrizione;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) titolo di studio posseduto e eventuale equipollenza;
- e) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e normativa nazionale applicabile;
- f) veridicità delle informazioni riportate nel curriculum vitae.

3. I titoli e i requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione dell'avviso e, ove previsto, permanere all'atto dell'eventuale stipula del contratto/incarico.

4. Non è richiesta copia del documento di identità, in quanto l'autenticità del candidato è garantita dall'accesso tramite SPID, CIE o CNS sul Portale InPA.

5. Qualora si verificassero malfunzionamenti tecnici del Portale InPA che impediscano la presentazione della domanda nei termini indicati, l'Amministrazione potrà disporre una proroga del termine di scadenza, nella misura corrispondente alla durata del malfunzionamento, mediante provvedimento motivato.

6. La domanda inoltrata tramite InPA sarà confermata mediante ricevuta elettronica generata dal sistema, che attesta data e ora di invio. Sono escluse modalità di presentazione alternative, salvo diversa indicazione nell'avviso di selezione.

ARTICOLO 7 – Requisiti e motivi di esclusione

1. Per l'ammissione, il candidato deve autocertificare l'assenza delle seguenti cause di esclusione:

- a) gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;
- b) gravi negligenze, ritardi o inadempimenti contestati in precedenti incarichi con l'Agenzia o altre PP.AA.;
- c) sentenze di condanna (anche non definitive) per reati che comporterebbero l'estinzione o la sospensione del rapporto per un dipendente pubblico;
- d) sentenze definitive di condanna che determinino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) situazioni di incompatibilità previste dalla legge o conflitti di interesse anche potenziali;
- f) essere collocato in quiescenza (pensionato), qualora l'incarico di studio o consulenza sia previsto a titolo oneroso, in conformità ai divieti posti dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii. Gli incarichi a soggetti in quiescenza sono ammissibili solo se a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno.

ARTICOLO 8 – Eccezioni alla procedura di selezione mediante procedura comparativa

È possibile derogare alla suddetta procedura comparativa esclusivamente nelle seguenti fattispecie tassative:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile);
- c) assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale, direttamente connesso alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 9 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura comparativa è nominata una Commissione di valutazione, composta da almeno tre membri. La Commissione può essere composta da dirigenti o funzionari dell'Ente, nonché da docenti universitari o dirigenti/funzionari di altre Pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata competenza nelle materie oggetto dell'incarico. Il Presidente è designato tra i componenti della Commissione.

2. Il Responsabile del procedimento prende parte alla Commissione istruendo la verifica giuridico formale dei titoli e delle autodichiarazioni e predisponendo, altresì, il verbale di ammissione alla valutazione.

3. La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati attribuendo un punteggio come indicato nell'Avviso di selezione e predisponendo la graduatoria degli idonei al colloquio - con l'indicazione del punteggio massimo conseguito - pubblicata con tempestività esclusivamente sul sito istituzionale dell'Agenzia assieme al calendario dei colloqui.

4. Anche per la valutazione dei colloqui verrà attribuito un punteggio come indicato nell'Avviso di selezione.

5. I criteri di valutazione includono:

- a) qualificazione professionale ed esperienze maturate nel settore;
- b) qualità della metodologia progettuale proposta (se l'incarico ha carattere progettuale);
- c) valutazione positiva per precedenti incarichi espletati nelle PP.AA.;
- d) esito del colloquio.

6. La graduatoria finale viene trasmessa al Dirigente competente e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per lo svolgimento dei propri compiti.

7. Il Direttore Generale approva la graduatoria finale con proprio provvedimento nonché dispone la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia ASSET, con valore di pubblicità legale, e reca i punteggi conseguiti da ciascuno dei candidati. Eventuali *ex aequo* sono risolti in base ai titoli preferenziali dichiarati in domanda. In caso di permanenza della suddetta situazione di *ex aequo* costituiscono criterio di preferenza gli anni di esperienza.

ARTICOLO 10 - Conferimento dell'incarico. Verifiche e pubblicazioni

1. Il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Direttore Generale previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse o conflitti di interesse, e nel rispetto dei limiti di spesa e dei tetti ai compensi previsti dalla normativa vigente.

2. Qualora il soggetto selezionato sia un dipendente di altra Pubblica Amministrazione, il formale conferimento dell'incarico e la stipula del relativo disciplinare sono subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione

scritta da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, a pena di nullità dell'atto.

3. Il soggetto incaricato dovrà presentare a mezzo PEC la documentazione attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di accettazione dell'incarico entro 7 gg. dalla data di formale comunicazione di affidamento dell'incarico, a pena di decadenza e scorrimento della graduatoria.

4. La verifica dei requisiti e delle esperienze auto-dichiarati e certificate potrà essere oggetto in ogni tempo di specifico e puntuale accertamento da parte dell'Agenzia presso le istituzioni e le altre amministrazioni competenti. In caso di dichiarazioni mendaci e/o di titoli manipolati o contraffatti si procederà a denunciare gli autori alle Autorità competenti con ogni conseguenza sulla invalidità del contratto eventualmente stipulato e salve le ulteriori responsabilità giuridiche derivanti da tali atti o fatti.

5. I rapporti sono formalizzati tramite disciplinare scritto d'incarico nel quale è data espressa evidenza della conformità del compenso pattuito ai vincoli finanziari e ai tetti massimi stabiliti dalla legge.

6. In attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Agenzia:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae dell'incaricato;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- d) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
- e) la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.

7. Alla pubblicazione si provvede, tempestivamente, nell'apposita sotto sezione della Sezione Amministrazione Trasparente.

ARTICOLO 11- Trasmissione atti alla Corte dei Conti

Ai sensi dell'art. 1, comma 173, L. n. 266/2005, gli atti di spesa (impegno e liquidazione) devono essere trasmessi alla Corte dei Conti contestualmente all'adozione dell'atto, o comunque entro pochi giorni dall'acquisizione dell'efficacia del provvedimento.

Si conferma che la soglia dei 5.000,00 euro, rilevante ai fini dell'obbligo di invio, va calcolata con riferimento all'ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti, comprensivo di IVA e altri oneri riflessi.

ARTICOLO 12 – Divieto di rinnovo e proroghe

1. L'incarico conferito ai sensi del presente regolamento non può essere in alcun caso rinnovato.

2. In via eccezionale, la proroga dell'incarico è ammessa al solo fine di completare il progetto o l'attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso originariamente definito, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia.

ARTICOLO 13 - Disposizioni finali

Informativa sulla privacy

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento saranno trattati dall'Agenzia ASSET nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dal Regolamento UE

2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'interpello, della selezione comparativa e del successivo eventuale rapporto contrattuale.

2. Il Titolare del trattamento è l'Agenzia ASSET, con sede in Bari, via Gentile n. 52. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

ARTICOLO 14 - PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE. ABROGAZIONI.

1. Il presente Regolamento sarà inviato alle Autorità regionali competenti e reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

2. Il presente Regolamento è, altresì, trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il Direttore Generale

Ing. Raffaele Sannicandro